

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 13/10/2026 n. 1224

Settore IV

4.3 - Area Governo del Territorio

4.3.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI N. 2 PIANI DI LAVORO IN ACCIAIO ALL'INTERNO DI AREA TRAPPOLE DI METANODOTTO - MONTE SAN VITO, VIA METRANO F. 8 P. 466 - RICHIEDENTE: SNAM RETE GAS S.P.A. - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 13998 del 04/09/2026, pervenuta stessa data e assunta al protocollo prov.le al n. 31381 del 07/09/2026, con la quale il Comune di MONTE SAN VITO ha trasmesso, per conto della Società SNAM RETE GAS S.P.A., l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 31757 del 09/09/2026, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di MONTE SAN VITO ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso prevista per il 03/11/2026;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 33021 del 22/09/2026, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

“(...) che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, interessando la fascia di rispetto del Torrente Triponzio - (c.d. Galasso acque).

L'area oggetto di intervento interessa un impianto A.T. (Area Trappole) esistente di proprietà della soc. Snam Rete Gas S.p.A., situato in un lotto pianeggiante ubicato in Via Metrano nel Comune di Monte San Vito al confine con il Comune di Chiaravalle.

Tale zona, come riconosciuto dal Comune nell'attestazione di conformità urbanistica allegata all'istanza, risulta individuata nel vigente PRG come EPG “SOTTOZONE AGRICOLE DI INTERESSE PAESISTICO - SOTTOZONE A VINCOLO DI INEDIFICABILITA' – GALASSO” normate dagli artt. 50 e 55 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale vigente adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale.

Allo stato attuale l'area in oggetto si presenta come uno spazio recintato caratterizzato da tubazioni, valvole, piazzole in calcestruzzo, e altri elementi tecnologici.

L'intervento che si intende eseguire riguarderà la realizzazione permanente di due piani di lavoro metallici, con scale, parapetti e fondazioni in calcestruzzo armato, all'interno dell'area impiantistica esistente; strutture che saranno funzionali alla manovra in sicurezza di valvole collocate rispettivamente a circa 1,89 metri e 2,20 metri, su linee DN 400 e DN 650. Le strutture verranno, in particolare, realizzate sui fianchi e al di sopra delle stazioni di Lancio e Ricevimento Pig.

Il piano di lavoro sarà una struttura metallica di tipo “a telaio”, costituito da 4 pilastri (profilo tipo HEB 140), di altezza 1,45 mt, a sostenere il pianerottolo e lo sbalzo a servizio della valvola a quota h1.

Le scale di salita/discesa saranno a singola rampa rettilinea, realizzate con cosciali in UPN 140 a sostegno dei gradini elettrosaldati prefabbricati in acciaio S235Jr (maglia 25x76

mm); il corpo scala, a sua volta, sarà collegato al resto della struttura in elevazione mediante collegamenti bullonati ad un'estremità della stessa.

Ai lati della scala a gradini di salita/discesa, saranno collocati dei parapetti realizzati mediante montanti e corrimani in tubolare metallico Ø 42 mm ed un'altezza utile di 1,00/1,100 mt, a protezione dal rischio di cadute accidentali da parte dell'operatore che ne fruisce.

Tali opere si rendono necessarie in riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, trattandosi di attività lavorative da eseguirsi in quota - manovra valvole - che espongono gli operatori al rischio di caduta, molto spesso da un'altezza superiore a 2 mt rispetto al piano stabile.

Il tutto come meglio descritto ed illustrato negli elaborati presentati a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce B.23 e B.26 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017 relativa alle "...opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete";*
- lo stesso si rende necessario in riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, trattandosi di attività lavorativa che espone gli operatori al rischio di caduta da un'altezza superiore a 2 mt rispetto al piano stabile;*
- l'area interessata si colloca all'interno di un impianto tecnologico già esistente, con profili metallici aperti e privi di tamponamenti, non genera nuovi volumi chiusi, ed utilizza elementi a telaio e grigliati visivamente permeabili; la percezione aggiuntiva risulta quindi contenuta e coerente con il linguaggio tecnico-industriale del luogo;*
- la realizzazione delle opere non richiede abbattimenti di alberature e comporta movimenti di terra limitati alle fondazioni e le dimensioni (circa 3,96 per 1,20 metri e 3,15 per 1,20 metri) risultano contenute rispetto alla scala dell'impianto;*
- in considerazione della collocazione, delle modeste dimensioni, e della tipologia dei manufatti da installare, della bassa visibilità data sia dalla di vegetazione arborea/arbustiva presente lungo il perimetro dell'impianto esistente sia dalla recinzione non produrrà, pertanto, una sensibile variazione del complessivo effetto percettivo e*

scenico dell'area soggetta a tutela.

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI N.2 PIANI DI LAVORO IN ACCIAIO ALL'INTERNO DELL'AREA TRAPPOLE", identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 8 part. 466, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in parte in linea con quanto proposto nel progetto:

- le opere previste dovranno avere una finitura opaca e non riflettente, cromaticamente coordinata con le tubazioni e gli elementi metallici esistenti;*
- il posizionamento delle opere dovrà avvenire senza alterare la conformazione morfologica del terreno circostante garantendo il mantenimento della schermatura vegetale esistente;*
- rafforzare la presenza di vegetazione lungo il margine esterno dell'area con l'utilizzo di specie autoctone."*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 33021 del 22/09/2026 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "motivata proposta di accoglimento" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di MONTE SAN VITO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 22/09/2026, il parere vincolante doveva essere reso entro il 12/10/2026 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal

comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. nel Comune di MONTE SAN VITO - VIA METRANO, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 *"Semplificazioni procedurali"* del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 *"Autorizzazione"* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;*
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 14/11/2025;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 18/06/2026 con cui è stato conferito, ai sensi dell'art.110 del TUEL, a decorrere dal 01 luglio 2026 e per un periodo non eccedente la durata del mandato del Presidente, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, all'Arch. Sergio Bugatti;
- La Determinazione Dirigenziale n. 774 del 01/07/2026 del Dirigente del Settore IV - con la quale si aggiorna la delega di funzioni all'Arch. Massimo Orciani, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *"Governo del Territorio"* del medesimo Settore, conferito con determinazione dirigenziale n. 1810 del 23/12/2025, con decorrenza dal

01 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del Procedimento e del Titolare di incarico di E.Q. delegato dal Dirigente;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di "REALIZZAZIONE DI N.2 PIANI DI LAVORO IN ACCIAIO ALL'INTERNO di AREA TRAPPOLE DI METANODOTTO, nel Comune di MONTE SAN VITO, VIA METRANO, F. 8 P. 466, proposte come da istanza presentata dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. e trasmessa dal Comune di MONTE SAN VITO con nota prot. n. 13998 del 04/09/2026, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. al n. 31381 del 07/09/2026, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio prot. n. 33021 del 22/09/2026, trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ..."*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi

individuare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. Il ricorso al TAR può essere proposto entro 60 giorni, il ricorso straordinario può essere proposto entro 120 giorni, sempre calcolati dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto.

- IV.** Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V.** Di dare atto che il Comune di MONTE SAN VITO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L..
- VII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di MONTE SAN VITO ed alla società richiedente.
- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 13/10/2026

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2026/1517